

(Posizioni comuni definite dal Consiglio dell'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 2 ottobre 1995

definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa all'Angola

(95/413/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

A. Per quanto riguarda l'Angola, l'Unione europea perseguirà i seguenti obiettivi:

1. Sostenere l'effettiva applicazione del protocollo di Lusaka, degli «acordos de paz» di Bicesse e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Fornire un sostegno alla missione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite e dell'osservatore della Troika.
3. Accelerare il ritmo con il quale le parti e l'UNAVEM stanno procedendo all'applicazione degli accordi sanciti nel protocollo di Lusaka e di quelli raggiunti dal governo dell'Angola e dall'UNITA dopo la firma di detto documento.
4. Sostenere il dialogo avviato negli incontri recentemente svoltisi tra il presidente della Repubblica dell'Angola ed il presidente dell'UNITA, che costituiscono un notevole passo avanti nell'instaurazione del clima di fiducia necessario per il consolidamento del processo di pace. Tale dialogo dovrebbe consentire di creare un contesto per la coesistenza pacifica tra tutti gli angolani, basata sui principi democratici, sullo Stato di diritto, sulla giustizia e sul pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

5. Sostenere gli sforzi coordinati della comunità internazionale verso la ricostruzione dell'Angola nel quadro del processo di pace.

B. Per conseguire detti obiettivi l'Unione europea, che accoglie con favore i risultati positivi della tavola rotonda UNDP tenutasi a Bruxelles il 25 e 26 settembre 1995 cui l'Unione europea ha dato un rilevante contributo, è disposta a:

1. Assistere il governo dell'Angola nell'obiettivo del rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto.
2. Continuare a partecipare agli sforzi volti ad alleviare le sofferenze dei rifugiati e delle persone sfollate all'interno del paese, nonché ad accelerare la loro reintegrazione sociale ed economica.
3. Contribuire agli sforzi compiuti verso la reintegrazione sociale dei soldati smobilitati, compresi quelli compiuti dall'Angola e dalle Nazioni Unite.
4. Assistere l'UNAVEM III partecipando al rafforzamento della componente di sorveglianza dei diritti dell'uomo, proposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite nella sua relazione del luglio 1995.
5. Partecipare alle operazioni di sminamento anche nel quadro dell'azione comune relativa alle mine antiuomo ⁽¹⁾.
6. Partecipare alle iniziative intraprese dall'Angola e dalla comunità internazionale per la riconcilia-

⁽¹⁾ Decisione 95/170/PESC del Consiglio, del 12 maggio 1995, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo (GU n. L 115 del 22. 5. 1995, pag. 1).

zione nazionale, la riabilitazione e la ricostruzione del paese.

D. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

C. Il Consiglio e la Commissione, agendo nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le misure necessarie all'attuazione della presente posizione comune.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 1995.

I gruppi competenti del Consiglio provvedono a dar seguito alla presente posizione comune.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA
